

BOZZA SCHEMA DICONVENZIONE

istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini della co- progettazione e la gestione delle attività di sostegno abitativo a favore di un utente in carico al Servizio Sociale di Cavriago (ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 2/200e ss.mm.ii. e dell'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.)

- UNIONE VAL D'ENZA, nella persona di, in qualità di
pro tempore, domiciliata presso la sede in, Via/Piazza - d'ora
innanzi anche solo denominato "UNIONE" o "Amministrazione procedente"

e

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in, alla via/piazza, n. (CAP),
p. iva, C.F..... iscritta nel
con il numero..... - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore
Partner" o "EAP"

Premesso

che con Avviso e relativi allegati pubblicati sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 22/07/2022 in esecuzione della determina n 395 del 21/07/2022, UNIONE VAL D'ENZA ha indetto istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la D.D. n. ... del .././ di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta formulata da è stata ritenuta la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria.

Rilevato

che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Preso atto degli esiti del Tavolo di co-progettazione e del Progetto Definitivo (PD) scaturito, avente a contenuto le modifiche/integrazioni apportate in sede di confronto tra EAP selezionato e UNIONE, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata;

Visti

- Art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- Legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- Legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”.

Richiamati inoltre

- l'articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
- l'articolo 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. e l'articolo 12 della Legge Regionale n. 34/2002 s.m.i. che dispongono che gli enti locali debbano pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantire la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi elaborati nella Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione e successivamente declinata, all'interno del Tavolo di co-progettazione, nel Progetto Definitivo.

1. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co- progettate con UNIONE siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
3. In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co progettazione.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 01/09/2022 al 31/07/2023, rinnovabile per ulteriori anni 1 (uno). Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e degli EAP.

Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, individuate nella propria Proposta progettuale [Allegato "1B"].
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso UNIONE mette a disposizione dell'EAP un budget complessivo di € 30.000,00
3. A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente, costituisce il massimo importo erogabile dalla stessa.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività del progetto, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'EAP, e avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'EAP stesso.
2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile – coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co- progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con UNIONE, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo

modalità e termini ritenuti efficaci.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, nonché dal CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ed eventuali contratti integrativi.

5. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con UNIONE, restando quindi ad esclusivo carico dell'EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

6. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente UNIONE con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

7. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Procedura di co-progettazione aperta

1. Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento UNIONE e l'EAP si impegnano a mantenere aperta la co progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti a cadenza periodica, o frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.

2. UNIONE si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto attuatore la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

Art. 6 – Assicurazioni

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di UNIONE, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che UNIONE è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il «.....» ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: - n.....
del.....rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad per sinistro,

per persona e per danni a cose. UNIONE è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

4. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 7 – Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi

1. L'importo massimo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 30.000,00 a titolo di rimborso spese e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
2. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'aggiudicatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.
3. UNIONE si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire all'EAP le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.
4. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Art. 8 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Attuatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556.
8. In atti è presente la comunicazione datata _____ dell'Attuatore in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi.

Art. 9 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate ad UNIONE. L'esecuzione delle azioni è in capo alla sola co- progettante, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare ad UNIONE le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 10 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

1. UNIONE assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

2. UNIONE è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Ente Attuatore Partner.

3. A tale proposito, l'Ente Attuatore Partner, con cadenza, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che UNIONE possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

4. La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.

5. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'Ente Attuatore Partner presenterà entro e non oltre 30 giorni una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.

6. Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dall'EAP:

- Canone di locazione
- Spese condominiali
- Spese per le utenze
- Spese per le manutenzioni ordinarie
- Spese per il personale impiegato nel progetto
- Spese amministrative, assicurative e gestionali

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.
2. In esecuzione della presente convenzione, l'EAP effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
3. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
4. L'EAP è, pertanto, designato da UNIONE quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto
5. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 12 - Codice di Comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento di UNIONE, adottato con deliberazione di Giunta Unione n. 87 del 15/09/2017, l'EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, UNIONE si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a UNIONE salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penale potrà essere applicata tramite decurtazione sulle quote di rimborso del progetto previste nella presente Convenzione secondo i seguenti criteri: -per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 100,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell'Avviso pubblicato, per quanto riguarda UNIONE, e nella domanda di partecipazione, da parte dell'EAP.

Art. 14 – Risoluzione della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, il UNIONE liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
 - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - qualora l'EAP si renda colpevole di frode;
 - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione di Unione, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. UNIONE si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee. Al soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 15 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 16 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Reggio Emilia.

Art. 17 – Registrazione

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata autenticata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 18 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Determina di conclusione del procedimento.
- Progetto Definitivo come risultante da tavolo di co-progettazione.
- Accordo per il trattamento di dati personali

FIRME

Per Unione Val d'Enza

.....

Per l'Ente Attuatore Partner «.....»

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «.....», quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del «..... »

